

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

DIRETTIVE R.A.S. PER LA REDAZIONE DEL P.U.L. E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DEL MARE LITORALE

REGOLAMENTO

TAV.R.3

**PROGETTISTA:
ARCH. STEFANO NAVONE**

**COMMITTENTE:
COMUNE DI LOIRI P.S. PAOLO**

PROGETTO DEFINITIVO GIUGNO 2010 AGG. NOVEMBRE 2011 - MARZO 2012

INDICE

1	ATTIVITÀ OGGETTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DEL MARE TERRITORIALE	3
2	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	3
3	DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO	5
4	CANONE.....	6
5	TARIFFE	6
6	NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	6
7	CARTELLONISTICA E AVVISI.....	7
8	ACCESSO AI LITORALI	7
9	PULIZIA LITORALI	8
10	ACCESSO AI DISABILI	8
11	PRIMO SOCCORSO	8
12	DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA	9
13	LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA E NATANTI SIMILARI	9
14	PRESCRIZIONI GENERALI PER I LITORALI	10

1 ATTIVITÀ OGGETTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DEL MARE TERRITORIALE

- 1.1** La stagione balneare è compresa tra il 01 maggio e il 31 ottobre. In considerazione delle favorevoli condizioni meteomarine, che potrebbero consentire l'attività elioterapica e balneare per tutto l'anno, gli stabilimenti e le strutture balneari che vogliono iniziare le attività prima del 01 maggio, dovranno darne comunicazione preventiva Amministrazione Comunale;
- 1.2** Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, per l'esercizio delle seguenti attività:
- gestione di stabilimenti balneari con posa di ombrelloni e lettini;
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere compresi i relativi corridoi di lancio;
 - gestione di attività ricreative e sportive;
- 1.3** Non possono essere posizionati sul demanio marittimo chioschi, box o generalmente strutture anche se amovibili oltre ai natanti descritti nel successivo art. 13.1, salvo eventuali strutture di pubblica utilità di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 1.4** A seguito della pubblicazione del Piano di Utilizzo del Litorale possono essere rilasciate, esclusivamente nelle aree individuate dal Piano per queste finalità, autorizzazioni temporanee per attività ludico ricreative, sportive e cinematografiche, esclusivamente per consentire l'esercizio di attività connesse a manifestazioni che abbiano il carattere dell'eccezionalità e per un periodo di tempo limitato che non potrà eccedere i trenta giorni complessivi per stagione.
- 1.5** Particolari autorizzazioni potranno essere previste dall'amministrazione per consentire l'uso temporaneo e occasionale degli arenili per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni rinnovabili ogni trenta giorni per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.
- 1.6** Le precitate autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone, del sovracanone e la stipula di un'adeguata cauzione a garanzia del pristino stato delle aree al termine delle manifestazioni.
- 1.7** Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività da svolgersi nelle spiagge potranno essere rilasciate secondo i regolamenti comunali esistenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

2 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- 2.1** A seguito dell'approvazione definitiva del presente Piano di Utilizzo dei Litorali le concessioni incompatibili con il medesimo dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
- 2.2** Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzazione dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.
- 2.3** Le aree individuate dai Piani di Utilizzo dei Litorali sono assegnate attraverso il ricorso a

procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione. Ciascuna area, individuata nel PUL con specifica numerazione, sarà posta in gara con specifico bando; è ammessa la partecipazione di un soggetto a più bandi fermo restando che, in caso di aggiudicazione di più gare, il soggetto interessato dovrà optare per una sola concessione; le altre saranno assegnate ai soggetti che seguono in graduatoria.

- 2.4** Sono escluse dalle procedure concorsuali le aree che l'Amministrazione si riserva di gestire per finalità pubbliche ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché quelle da assegnare All'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.
- 2.5** I requisiti soggettivi dei candidati di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e quelli previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione delle istanze.
- 2.6** Ogni concessionario potrà essere titolare di una sola concessione nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo.
- 2.7** Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi per le assegnazioni i soggetti che hanno subito procedimenti di decadenza o revoca di concessioni demaniali.
- 2.8** La procedura concorsuale prevederà l'assegnazione delle concessioni in base al punteggio conseguito dai singoli concorrenti, tale punteggio non potrà essere complessivamente superiore a punti 30 (trenta) così distribuiti:
- a.** Servizio di salvataggio e soccorso per un'ampiezza maggiore rispetto a quella in concessione **max punti 10** così ripartiti: punti 5 per il doppio dello sviluppo lineare concesso, punti 1 ogni ulteriori m 10 di sviluppo lineare;
 - b.** Servizio di pulizia della spiaggia per un'ampiezza maggiore rispetto a quella della concessione in gara fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 9.1. **max punti 12** così ripartiti: punti 6 per il doppio dello sviluppo lineare concesso, punti 1 ogni ulteriori m 20 di sviluppo lineare;
 - c.** Offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, riferita al sovracanone comunale, per il quale dovrà essere espresso un importo in percentuale, fino ad una maggiorazione massima del 50%. **max punti 8** che verranno assegnati sulla base della graduatoria finale stilata dall'Amministrazione in considerazione delle suddette offerte economiche, secondo la seguente formula :

$$\text{Punteggio: } \frac{\text{offerta formulata}}{\text{offerta massima}} \times 8$$

- 2.9** In caso di parità nel punteggio definitivo attribuito a due o più soggetti l'assegnazione avverrà tenendo conto della data e dell'ora di protocollo delle relative domande.
- 2.10** Le modalità, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi possono essere modificati solo dal Consiglio Comunale.
- 2.11** Il posizionamento delle aree concessionabili nella cartografia del Piano di Utilizzo dei Litorali deve intendersi di massima; la delimitazione definitiva deve essere eseguita previo tracciamento e picchettamento sul terreno che dovrà essere valutato ed approvato dall'Amministrazione e dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo; solo dopo tale approvazione dovrà essere eseguito il rilievo dei punti definiti e restituito in coordinate Gauss Boaga in apposito

elaborato grafico firmato da tecnico abilitato.

3 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

- 3.1** La concessione demaniale marittima prevede gli obblighi e oneri del concessionario stabiliti nel presente regolamento ed ha durata di 6 (sei) anni.
- 3.2** Il concessionario è tenuto al rispetto delle ordinanze balneari e sulla sicurezza emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente; è tenuto altresì al rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore ed alle prescrizioni del Regolamento dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.
- 3.3** I concessionari devono rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione.
- 3.4** In caso di sopravvenuta incompatibilità del concessionario al disposto dell' art. 2.5 del presente regolamento è prevista la decadenza della concessione; il titolare che contravverrà alle prescrizioni del Piano perderà il diritto al godimento della concessione con effetto immediato.
- 3.5** Ai sensi dell'art. 13 delle linee guida allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 25/42 del 1.7.2010, e dell'art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente. Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa. Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione. In caso di mancato pagamento del canone è prevista la decadenza della concessione.
- 3.6** Nel caso di mancato utilizzo della concessione è prevista la decadenza della stessa.
- 3.7** Nel caso in cui il concessionario non rimuova, nel periodo di inattività, tutti i manufatti realizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento, è prevista la decadenza della concessione.
- 3.8** La decadenza della concessione si verifica in generale in tutti i casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.
- 3.9** Dopo tre delle infrazioni di seguito elencate, rilevate dalle Autorità preposte ai controlli, verrà disposta la revoca della Concessione:
- occupazione di area differente da quella assegnata;
 - mancata trasmissione delle tariffe al Comune;
 - mancato rispetto degli impegni assunti dal Concessionario in fase di assegnazione della concessione, con particolare riferimento alla pulizia della spiaggia ed ai servizi offerti;
- 3.7** Nel caso di revoca e/o decadenza della concessione dovuta ad inadempienze o incompatibilità riconducibili ai precedenti articoli 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennizzo risarcimento o altro; la Concessione sarà riassegnata al secondo in graduatoria.

4 CANONE

- 4.1** Oltre al canone dovuto allo Stato calcolato in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche e integrazioni, aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT, le nuove concessioni e quelle da rinnovare dovranno prevedere il pagamento al Comune dell'importo già definito "sovracanone". La misura minima del sovracanone viene fissata in 2,11 euro/mq oltre l'incremento massimo del 50% come offerto in fase di gara, nonché gli incrementi per la rendita di posizione e la classe del litorale eventualmente determinati nell'atto di approvazione del P.U.L. secondo quanto previsto nell'art.7 delle linee guida.
- 4.2** Per le concessioni e autorizzazioni in favore di Enti pubblici non è previsto alcun ulteriore importo oltre al canone dovuto allo Stato e le spese di istruttoria in misura fissa.

5 TARIFFE

- 5.1** Le tariffe praticate all'utenza per la prestazione dei principali tipici servizi essenziali (ombrelloni, lettini, sdraio in sede propria o da noleggiare e similari) dovranno essere adeguate alla qualità dell'offerta ed alla naturale vocazione turistica dei siti.
- 5.2** Il tariffario dovrà essere adottato da tutti i concessionari che dovranno depositarne copia presso la sede del Comune prima dell'inizio della stagione balneare.

6 NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

- 6.1** Le attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali ad esempio chioschi e depositi, saranno posizionate al di fuori dall'arenile in area espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 6.2** Tutti gli elementi delle strutture non possono mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o alberata, delle dune e degli stagni litoranei.
- 6.3** È prevista nelle aree retrostanti gli arenili esclusivamente la realizzazione di strutture precarie di facile rimozione aventi caratteristiche tipologiche uniformi con dimensioni massime esterne in pianta pari a m 2.00x2.00 h 2.40 realizzate secondo lo schema di cui all'allegato A.
- 6.4** Per sole ragioni di sicurezza ogni concessione, all'interno del proprio perimetro, può essere dotata di una torretta di avvistamento precaria e di facile rimozione, avente dimensioni massime in pianta pari a cm 1.20x1.20 h3.20, con la possibilità di realizzare all'interno della base un piccolo deposito per le attrezzature di sicurezza alto massimo m 1.00, il tutto eseguito secondo lo schema di cui all'allegato B.
- 6.5** A tal fine sono da considerare di facile rimozione gli impianti, le strutture ed i manufatti costituiti da elementi componibili di facile trasportabilità, collegamento tra loro e smontabili senza interventi demolitori e di rottura.
- 6.6** I manufatti devono essere realizzati in legno (per le pedane e le superfici in elevazione). È escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, in laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera.
- 6.7** I tratti di arenile dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo possono

essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda.

6.8 Sono vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia.

6.9 Ogni manufatto previsto nei precedenti articoli deve essere rimosso durante il periodo di inattività del servizio.

7 CARTELLONISTICA E AVVISI

7.1 I titolari di concessioni demaniali sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili;

7.2 Ciascun concessionario dovrà apporre appositi cartelli indicanti la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e la superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

7.3 Ciascun concessionario dovrà apporre appositi cartelli da esporre in luogo ben visibile le determinazioni e i regolamenti relativi alle concessioni, unitamente alle ordinanze emanate dagli uffici competenti.

8 ACCESSO AI LITORALI

8.1 Per esigenze di tutela del litorale, è vietato, per tutti i mesi dell'anno, l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificamente autorizzati per effettuare le pulizie. L'Amministrazione provvederà, dove non ancora esistenti, alla predisposizione di appositi dissuasori.

8.2 E' vietato il calpestio delle dune di alta spiaggia e della relativa vegetazione nelle aree demaniali oggetto di particolare tutela e conservazione. L'Amministrazione Comunale in accordo con il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo provvederà, dove non ancora esistenti, al posizionamento di idonea cartellonistica informativa della vegetazione e fauna presente, descrivendone l'ecologia e gli impatti causati dall'azione antropica.

8.3 E' vietato Campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili; gli utenti possono posizionare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari non ingombranti;

8.4 E' vietato limitare l'accesso pedonale alle aree demaniali;

8.5 Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul demanio marittimo, mentre sono autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali.

8.6 I percorsi pedonali di accesso al mare sono di uso pubblico e devono consentire di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettere l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera.

8.7 I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura dell'area in concessione.

9 PULIZIA LITORALI

- 9.1** I concessionari devono curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e di quelle stabilite in fase di aggiudicazione della stessa, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta, in attesa di essere asportati, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi; tale pulizia deve essere estesa per un raggio di 30 metri oltre i confini della concessione.
- 9.2** Sono vietati l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- 9.3** Al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo, oltre alla cura della pulizia, di predisporre nelle aree contrattualmente stabilite appositi contenitori di rifiuti che dovranno essere svuotati due volte al giorno e conferiti ai depositi comunali per la raccolta differenziata.
- 9.4** E' fatto obbligo ai concessionari, al momento dell'aggiudicazione di una concessione demaniale marittima, effettuare la denuncia presso il Comune di Loiri Porto San Paolo per l'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).
- 9.5** Le porzioni di litorale che non sono soggette all'intervento dei concessionari restano sotto la tutela dell'Amministrazione Comunale che ne curerà la pulizia con i criteri della raccolta differenziata direttamente o tramite società partecipata all'uopo costituita.

10 ACCESSO AI DISABILI

- 10.1** I concessionari hanno l'obbligo di garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap. Le strutture in concessione che dovranno essere liberamente fruite da tutti gli utenti balneari e saranno realizzati in maniera tale da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie. Saranno da prevedersi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno sollevati dalla sabbia e assemblati con giunzioni a secco.
- 10.2** Sono vietate tutte le recinzioni in muratura, legno o altro materiale differenti da quelle prescritte. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

11 PRIMO SOCCORSO

- 11.1** Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso per l'intera spiaggia, i concessionari sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento solo se presidiate da idoneo personale; tali strutture non potranno essere utilizzate per altri scopi e dovranno essere realizzate secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo.
- 11.2** I concessionari devono attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate dalla competente Capitaneria di Porto;
- 11.3** Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.

12 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA

- 12.1** Le aree destinate a noleggio di attrezzature balneari e gli stabilimenti sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto.
- 12.2** In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza sindacale.
- 12.3** Il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dal competente Servizio. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
- 12.4** E' vietato occupare la fascia di metri 5 dalla battigia che deve essere destinata esclusivamente al libero transito; deve essere lasciata libera altresì una fascia di 5 metri dalle dune di alta spiaggia e dalla relativa vegetazione in quanto oggetto di particolare tutela e conservazione. Le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;
- 12.5** Le strutture dei lettini e degli ombrelloni da posizionare nell'area in concessione dovranno essere in materiale non plastico, riciclabile e con colorazioni naturali. I teli dei lettini e degli ombrelloni dovranno avere il medesimo colore per ogni concessione che deve essere indicato nella domanda di concessione. I colori proposti saranno autorizzati dall'Amministrazione.
- 12.6** E' vietato posizionare attrezzature balneari destinate al noleggio nella spiaggia libera;
- 12.7** E' vietato lasciare posizionate, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

13 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA E NATANTI SIMILARI

- 13.1** La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore può essere effettuata esclusivamente dal titolare di concessione o autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente.
- 13.2** E' vietato occupare con natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
- 13.3** Il concessionario deve indicare all'amministrazione il numero massimo di natanti che intende noleggiare e specificare il posizionamento delle aree che intende destinare alla sosta ed il ricovero notturno e diurno; tali aree devono essere nella disponibilità del concessionario e rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
- 13.4** È vietato il noleggio e l'uso di moto d'acqua come previsto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto;

- 13.5** Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici della competente Capitaneria di Porto.
- 13.6** I concessionari sono tenuti a garantire in ogni caso il libero accesso al mare.
- 13.7** E' vietato trascinarsi mezzi nautici e attrezzature balneari lungo la spiaggia libera;
- 13.8** E' vietato lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;



14 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LITORALI

- 14.1** E' vietato praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete. Tali giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- 14.2** E' vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono escluse dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore, regolarmente riconosciuti dall'U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane Soccorso, socio collettivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dalla Società Nazionale di Salvamento.
- 14.3** E' vietato lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- 14.4** E' vietato utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
- 14.5** E' vietato organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, etc...) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale
- 14.6** E' vietato il commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo se non nei luoghi specificatamente identificati da apposita ordinanza sindacale.
- 14.7** E' vietato spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- 14.8** E' vietato utilizzare sapone e shampoo;
- 14.9** E' vietato introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- 14.10** E' vietato effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- 14.11** E' vietato sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 14.12** E' vietato pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle zone destinate alla balneazione, dalle 8.00 alle ore 21.30;

- 14.13** E' vietato accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Autorità Regionale – Autorità Marittima statale Autorità di P.S. locale);
- 14.14** E' vietato la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
- 14.15** Il Piano di utilizzo dei litorali recepisce tutte le limitazioni e i divieti prescritti dal regolamento dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo;


A: SCHEMA BOX DEPOSITO IN LEGNO SCALA 1:20

CM 200





**PALI IN LEGNO
SEMPLICEMENTE INFISSI**

B: SCHEMA TORRETTA DI AVVISTAMENTO IN LEGNO SCALA 1:20



CM 120

CM 120



DEPOSITO

PALI IN LEGNO
SEMPLICEMENTE INFISSI

H MAX AL COLMO CM 320

